

20/1/16

TRIBUNALE CIVILE di ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.p.c.

Per la sig.ra **ROBUTTI Giulia Susanna**, nata a
Alessandria il 26.7.1986 e residente in Alessandria, Via San Giacomo
n. 50 (C.F.: RBT GSS 86L66 A182S) rappresentata e difesa dall'Avv.to
Bruna Bruni del Foro di Alessandria (C.F: BRN BRN 57H65 A182Y –
avvbrunabruni@cnfpec.it – n. fax 0131.236221) ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Alessandria, C.so Cavallotti n. 68,
giusta delega a margine del presente atto,

- ricorrente -

Contro **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e
della RICERCA**, (C.F. 8015250588) in persona del legale
rappresentante pro tempore,

e contro **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il
PIEMONTE** (C.F. 80003980069) in persona del legale rappresentante
pro tempore e, per il suo ufficio interno, **AMBITO TERRITORIALE
per la Provincia di ALESSANDRIA**, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

- resistenti -


e nei confronti di **tutti i docenti** inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi
di concorso scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di
concorso A345 e A346 vigenti negli anni scolastici 2014/2017

Io sottoscritto,
informato ai sensi
dell'art. 4, 3° comma,
del d. lgs. n. 28/2010
della possibilità di
ricorrere al
procedimento di
mediazione ivi previsto
e dei benefici fiscali di
cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto,
come da atto allegato,
delego a rappresentarmi
e difendermi nel
presente giudizio in
ogni stato e grado del
presente procedimento
ed in altri inerenti,
conseguenti o
successivi, compreso
l'Appello, il processo di
esecuzione e le relative
opposizioni, l'Avv.
Bruna Bruni con
domicilio eletto presso e
nello studio sito in
Alessandria, C.so
Cavallotti n. 68.

Conferendo ogni facoltà
prevista dal mandato
compresa quella di farsi
sostituire, di delegare
procuratori, transigere,
ricevere pagamenti,
rilasciare quietanze,
conciliare, deferire e
riferire il giuramento
decisorio, rinunciare
agli atti di causa.

Dichiaro espressamente
di aver preso visione
dell'informativa resa ai
sensi dell'art. 13 D.Lgs.
196/2003 e autorizzo il
trattamento dei miei
dati sensibili.


Alessandria, li 27.02.2016

Giulia Susanna Robutti
Visto per autentica


TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Depositate in ...
oggi 10.1 MAR 2016





oggetto: diritto del docente che ha frequentato tirocinio formativo attivo (TFA) ad essere inserito nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora graduatorie ad esaurimento) riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

premessi che

1. La sig.ra Susanna Giulia Robutti è docente non di ruolo ("precaria") e nel corrente anno scolastico 2015/2016 insegna presso scuole paritarie.
2. La ricorrente possiede il seguente titolo abilitante all'insegnamento: *Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese tramite Tirocinio Formativo Attivo, classi A345 - A346 lingua straniera inglese - lingua e civiltà straniera inglese, II ciclo, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino il 13.7.2015 (anno accademico 2014/2015) con la votazione di 91/100 (doc. 1).*
3. La ricorrente è attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto con il punteggio di 32, per quanto concerne la graduatoria relativa all'insegnamento sulla classe di concorso A345, e di 80, per quanto concerne la graduatoria relativa all'insegnamento sulla classe di concorso A346 (doc. 2).
4. In realtà, proprio in virtù del predetto titolo abilitante, la ricorrente avrebbe diritto di essere inserita nella III Fascia delle Graduatorie provinciali permanenti, oggi Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per le ragioni che verranno di seguito esposte.
5. Con il D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, il D.M. n. 325/2015 sono state aggiornate le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per il triennio 2014/2017; esse, tuttavia, non hanno consentito l'inserimento di nuovi aspiranti, ma solo la possibilità di aggiornare, peraltro unicamente per via telematica, il punteggio da parte di chi fosse già inserito.

6. Tale ostacolo è stato scontato anche dalla ricorrente, la quale non ha potuto avanzare domanda di inserimento nelle GAE per via telematica, giusta il disposto della precitata normativa regolamentare.

7. Ciò nonostante, la ricorrente ha inoltrato, in forma cartacea, lettera del 26.7.2015 recante domanda e/o istanza diffida di inserimento in GAE in forza del possesso del titolo di abilitazione (**doc. 3**).

8. La domanda presentata in formato cartaceo non è stata nemmeno riscontrata dall'Ambito Scolastico Territoriale di Alessandria.

9. L'oggetto principale del ricorso è pertanto quello di accertare il diritto della ricorrente, in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, ad essere inserita nelle GAE dalle quali si attingono il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché i posti disponibili per le supplenze annuali (contratti al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (contratti al 30 giugno).

In diritto

1. Sulla giurisdizione dell'adito Giudice del Lavoro

In via preliminare meritano di essere spese alcune considerazioni con riferimento ad una questione che viene spesso agitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel costituirsi in giudizi analoghi al presente.

Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ordinanza SS.UU. n. 3032 del 8.2.2011; ordinanza SS.UU. n. 22805 del 10.11.2010,) i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione.

Per giunta, è lo stesso Ministero a rappresentare, da ultimo in sede di emanazione dello stesso D.M. n. 235/14, che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro, muovendo dal presupposto che la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, traducendosi le graduatorie ad esaurimento in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante, in attesa dell'immissione in ruolo.

La cognizione della presente lite, pertanto, esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo per confluire in quella del Giudice del Lavoro.

2. Nel merito: descrizione dell'evoluzione del sistema di reclutamento e di abilitazione dei docenti (dalle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario ai Tirocini Formativi Attivi)

1.1 - Il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del D.lgs. n. 297/1994 (TU in materia scolastica), così come riformati dalla Legge n. 124/1999.

In particolare, le norme testé richiamate prevedono che il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo dalle Graduatorie di Merito dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50 % avviene attingendo dalle Graduatorie Permanenti (GP).

Queste ultime, introdotte dalla Legge n. 124/1999, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

1.2 - Al tempo in cui è entrata in vigore la predetta legge n. 124/1999, il sistema di abilitazione vigente prevedeva la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (denominate SSIS) introdotte con Legge n. 341/1990 i cui corsi di formazione erano attivati dagli Atenei Universitari e duravano circa due anni.



Con il titolo così conseguito i docenti potevano presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti allora in vigore ed aspirare anche per tale via, oltre a quella concorsuale, ad essere assunti a tempo indeterminato.

1.3 - Con la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) le Graduatorie Permanenti annualmente aggiornabili venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per le quali era precluso ogni nuovo inserimento.

In realtà, la chiusura delle predette Graduatorie non è stata effettiva.

La stessa Finanziaria del 2007, infatti, faceva salvi gli inserimenti in GAE a favore di tutti i docenti che, all'atto della loro chiusura, frequentavano le SSIS ed avrebbero ottenuto il titolo abilitante dopo qualche anno. In altre parole, la chiusura dell'ingresso nelle GAE era meramente teorica, in quanto la legge stessa prevedeva una (prima) eccezione, facendo salve le posizioni dei docenti che avessero iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle Graduatorie permanenti.

Ma vi è di più. Nell'anno accademico 2007/2008 il MIUR ha attivato nuovi corsi di formazione tra cui il IX (ed ultimo) ciclo di abilitazione presso le SSIS, ancora attive almeno fino alla Legge n. 133/2008 che di lì a poco ne avrebbe previsto la soppressione.

Anche in questo caso il Legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura delle GAE, interveniva con la Legge n. 169/2008 (art. 5 bis), introducendo una seconda eccezione e facendo salvi gli inserimenti nelle GAE dei predetti docenti.

La Legge appena richiamata non solo dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando corsi attivati dopo la chiusura delle GAE stesse, ma costituisce una abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007 nella parte in cui fa ritenere che le GAE siano da ritenersi definitivamente chiuse.

A ben guardare infatti, i docenti che la Legge n. 169/2008 tutela, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari dell'odierna ricorrente, che hanno ottenuto il titolo frequentando corsi di abilitazione attivati dopo la trasformazione delle GP in GAE e quindi dopo la loro asserita chiusura.

1.4 - Ma procediamo con la disamina dell'evoluzione normativa della materia.

Sul sopradescritto quadro si innesta la riforma del sistema di abilitazione introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed attuata dal D.M. n. 249/2010, a mezzo della quale si è pervenuto alla sostituzione delle SSIS con gli attuali TFA e PAS.


Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e il Percorso Abilitante Speciale (PAS) sono dunque le nuove modalità di abilitazione all'insegnamento introdotti con decorrenza dal 2011. Tutti i docenti che oggi intendono abilitarsi devono percorrere uno dei due sistemi formativi frequentando i corsi che sono attivati dagli Atenei Universitari.

1.5 - Ora, nessun dubbio sussiste in merito al fatto che i titoli conseguiti dai ricorrenti frequentando i PAS e i TFA abbiano lo stesso valore di quelli conseguiti con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che successivamente sono stati inseriti in GAE.

In tanto perché la Finanziaria 2008 e il D.M. n. 249/2015 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA), non distinguono in alcun modo tra valore abilitante conseguito con un sistema o con l'altro.

Inoltre, perché i docenti che hanno frequentato l'ultimo corso delle SSIS (soppresso durante la frequentazione), hanno poi terminato il corso stesso come TFA ed ottenuto, formalmente, l'abilitazione come iscritti al nuovo percorso formativo.

1.6 - Da quanto rilevato appare evidente che tra il sistema di abilitazione costituito dalle sopresse SSIS ed il nuovo costituito da PAS e TFA non esiste



soluzione di continuità e che il titolo di abilitazione acquisito oggi tramite i nuovi percorsi formativi ha lo stesso valore abilitante del primo.

Quanto detto è di particolare importanza ove si consideri che sia le Legge Finanziaria 2007 sia la Legge n. 169/2008 hanno consentito a tutti i docenti abilitati tramite SSIS ad inserirsi nelle GAE anche dopo la chiusura di queste ultime.

Facoltà che, invece, viene negata alla ricorrente dall'art. 9 del DM n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e dell'art. 4 del recente DM n. 326/2015 che non consentono nuovi inserimenti.

3. Nel merito: diritto all'inserimento nelle GAE per effetto dell'abilitazione conseguita con l'espletamento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA)

A questo punto vale la pena soffermarsi sull'obiezione che viene usualmente sollevata sul punto dal MIUR per giustificare il diniego di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ebbene, l'argomento principe che viene opposto dalla difesa ministeriale cade proprio sulla tendenziale chiusura di tali graduatorie verso ulteriori inserimenti derivante, per l'appunto, dalla sua stessa natura "ad esaurimento".

Il riferimento normativo, come già anticipato, è costituito dall'art. 1 comma 605 lett. c) L. 296/06 (Finanziaria 2007) che, nello stabilire che "*con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 D.L. 7 aprile 2004 n. 97 convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*", esprime effettivamente l'intenzione di portare ad esaurimento le predette graduatorie onde ridurre gradatamente la platea dei soggetti a cui si attinge per assunzioni a termine e dunque per arginare il fenomeno del precariato attraverso mezzi coerenti e proporzionati, segnatamente la chiusura o limitazione dei nuovi inserimenti ribadita anche in una disposizione successiva dal tenore letterale ancora più chiaro (art. 9 co. 20 D.L. 70/11 convertito in L. 106/11).

Senonché, questo primo dato di partenza si presta ad essere superato, almeno con riferimento alla fattispecie agli atti, in forza di perspicue motivazioni di diritto.


2.1. – In primo luogo si osserva come la disposizione normativa richiamata ha previsto l'accesso alle graduatorie, non solo di quanti alla data di entrata in vigore della legge fossero già abilitati, ma anche di **SOGGETTI ABILITANDI**,

“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”

2.2. – Con successiva L. n. 169/08 di conversione del D.L. 137/08, attesa l'attivazione del successivo ciclo delle S.I.S.S. (il IX, attivato nell'anno 2007/2008), il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia prevedendo la possibilità di accesso alle graduatorie ad esaurimento anche per coloro che si fossero iscritti al nuovo ciclo e lo avessero poi completato.

Dispone infatti l'art. 5 bis comma 1 L. 169/2008 che

“nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010. ... i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SISS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD) attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti”.

 2.3 – Ora, il punto è che le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto esse sono state abolite nell’anno accademico 2008/2009 con l’intervento dell’art. 64 comma 4 ter D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (*“Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4”*) e, come abbiamo veduto poc’anzi, sono state **sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (TFA)**.

2.4 – Orbene la continuità tra SISS e TFA è attestata inequivocabilmente da alcuni chiari elementi di diritto:

a) innanzi tutto, dal fatto che ai docenti cd. “congelati SISS” è stato garantito l’accesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in soprannumero:

art. 15 co. 17 D.M. 10 settembre 2010 n. 249

“Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.”

art. 1 co. 19 D.M. 11.11.2011

“Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi”

b) in secondo luogo il Consiglio di Stato ha riconosciuto che

“a partire dall’anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.9.2010 – ai sensi dell’art. 2 co. 416 L. 24.12.2007 n. 244 – le SISS sono state

sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione, previo esame, presso università ed istituti parificati" (C.d.S. sez. VI sent. 16.1.2015 n. 105)

2.5 – La difesa ministeriale ha spesso invocato il fatto che la riapertura delle GAE sarebbe preclusa dall'art. 6 co. 2 D.M. n. 235/14, a tenore della quale che *"i docenti iscritti con riserva nelle GAE in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS) ... possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande"*.

Senonché l'iscrizione con riserva in GAE non risulta affatto prevista dalla normativa di rango primario (il precitato art. 5 bis L. 169/2008) che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE **assegna questa possibilità semplicemente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione SISS attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante.**

2.6 – In buona sostanza la ratio del citato art. 5 bis è quella di consentire l'inserimento nelle GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISS IX ciclo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SISS, a causa della sopraggiunta abrogazione di queste stesse Scuole di Specializzazione, gli ultimi docenti ad essersi abilitati non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SISS (che non è mai stato avviato e mai si è concluso), **ma coloro che, come la ricorrente, hanno frequentato il corso TFA succedutosi al IX ciclo SISS.**

2.7 – In definitiva, è dato ricavare il principio di diritto per cui deve essere salvaguardata la portata normativa del predetto art. 5 bis L. 169/2008 che deve intendersi, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del



quadro normativo, come disposizione riferita ai corsi TFA succedutisi alle Scuole SISS, IX ciclo mai avviato e mai concluso.

In quest'ultimo senso – e quale argomento rafforzativo di quanto sino ad ora esposto – va detto che la scelta del MIUR di negare l'inserimento in GAE agli abilitati TFA determina un'evidente discriminazione tra questi ultimi e i docenti che invece sono stati inseriti in GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù dello stesso titolo.

In altre parole, l'odierna ricorrente ha conseguito il titolo di abilitazione e, pertanto, ha il diritto soggettivo costituzionalmente garantito di poter accedere al pubblico impiego alle stesse condizioni cui possono accedere i docenti che si sono abilitati prima di lei con lo stesso titolo.

2.8 – Per la tesi propugnata in questa sede, si sono pronunciate: Tribunale Pordenone ordinanza 2.11.2015; Tribunale Terni sentenza 8.7.2015 n. 2273

Per tutte le sovraesposte ragioni, la ricorrente, come sopra difesa e rappresentata, insta affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, sezione lavoro, previi gli incombenti di legge e la fissazione dell'udienza ex art. 420 C.p.c.

VOGLIA

Nel merito

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente – occorrendo previa disapplicazione del DM. n. 235/14 e DM. N. 325/2015 all'inserimento a far data dal conseguimento del c.d. titolo abilitante a tutti gli effetti di legge con il punteggio ad essi spettante sulla base della vigente normativa, nelle GAE di III fascia per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per incarichi a tempo determinato ed indeterminato per le relative classi di concorso valide per gli anni 2014/2017 con conseguente diritto della ricorrente a partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo disciplinato dalla legge 107/2015



Condannare l'Amministrazione scolastica resistente a procedere al relativo inserimento in base alle prescrizioni di cui al punto che precede.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Ai fini del DPR 115/2002 si dichiara che il valore della causa è indeterminato e l'importo del contributo unificato è pari a € 259,00

Si produce la seguente documentazione:

1. Copia dichiarazione di autocertificazione dell'espletamento del Tirocinio Formativo Attivo
2. Copia estratto sito MIUR di inserimento nella seconda fascia della graduatoria di Circolo ed Istituto
3. Copia della domanda di inserimento nelle GAE del 26.7.2015 copia

Alessandria, li 27 FEB. 2016

Avv. Bruna Bruni




TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
IL GIUDICE

Letto il ricorso ex art. 414 cpc;
Visti gli artt 415 comma 2° 416 comma 1° e 2°c.p.c. ,

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il Giorno 13/5/2016 ore 12.30 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Alessandria li, 3/3/2016

II GIUDICE DEL LAVORO

Il Cancelliere

03/03/16

Luigi LUISI

~~TRIBUNALE DI ALESSANDRIA~~

Copia Condono all'edilizio
Alessandria, 26 APR. 2016

~~ASSISTENTE GIUDIZIALE~~
Dott. Maurizio LUISI

